

ASSINDUSTRIA INFORMA

NEWS

da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2018

Cliccando sul titolo di ogni notizia si accede alla corrispondente NEWS
Il presente file contiene i testi delle notizie sottoevidenziate

INDUSTRIA 4.0

- Il MISE pubblica le istruzioni per la redazione della perizia per la fruizione dell'iper ammortamento - Circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750

SINDACALE, LAVORO E PREVIDENZA

- Confindustria Ceramica: Contributo una-tantum a carico dei lavoratori non iscritti al sindacato. Precisazioni per l'effettuazione dei bonifici

FISCO

- Detrazione Iva al ricevimento della fattura: diramata la circolare delle Entrate
- Proroga del super e iper-ammortamento

CREDITO E FINANZA

- Accordo per il Credito 2015 - Firmata proroga al 31 luglio 2018

TRASPORTI

- Trasporti internazionali - Francia - Tariffe 2018 tunnel del Monte Bianco e Frejus
- Autoveicoli - Costi di esercizio per uso fiscale (fringe benefit) - Tabelle 2018 Agenzia delle Entrate
- Trasporti internazionali - Slovenia - Vignetta autostradale 2018 veicoli leggeri
- Sicurezza stradale - Calendario 2018 divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia - DM 19 dicembre 2017
- Trasporti internazionali - Germania - Estensione pedaggio elettronico autocarri a tutte le strade federali dal 1° luglio 2018
- Sicurezza stradale - Calendario divieti circolazione mezzi pesanti 2018 in Italia - DM 19 dicembre 2017 pubblicato in G.U. e nota MinInterno
- Autoriparazione - Modifica settori attività ed adeguamento imprese - Proroga al 5 gennaio 2023 della scadenza

COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

- Algeria - Nuove restrizioni all'importazione dal 1° gennaio 2018

- Normativa doganale - Nuovo Codice Doganale dell'Unione - Origine delle merci non preferenziale e preferenziale, nuovi accordi e scambi con la Turchia - Nota informativa
- USA - Opportunità di investimento e del mercato - Seminario - Verona 28 febbraio 2018
- Cina - Riduzione dazi import su 187 prodotti
- Giappone - Accordo commerciale con l'UE - Aggiornamento situazione
- Russia - Proroga restrizioni commerciali fino al 31 luglio 2018 - Decisione Pesc 2426/17
- Convegno Global Attractiveness Index
- Francia - Wabel Chilled & Dairy Summit - Incontri per fornitori della GDO - Parigi 26-29 marzo 2018
- Arabia Saudita ed EAU - Dal 1° gennaio 2018 introduzione dell'Iva
- Fiere - Ifsec International 2018 - Londra 19-21 giugno 2018
- Fiere - Projet Qatar 2018 - Doha 7-10 maggio 2018

INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Forum EU-Serbia, Belgrado, 31 gennaio 2018. Visita del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani

RICERCA E INNOVAZIONE

- La regione FVG pubblica le linee guida per la certificazione della rendicontazione dei progetti finanziati di Ricerca, Sviluppo e Innovazione a valere sui bandi POR FESR

TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE

- La Regione FVG anticipa la chiusura del "Bando 2.3.a.1 bis - Aiuti agli INVESTIMENTI TECNOLOGICI delle PMI" al 23 marzo 2018

ENERGIA

- Agevolazioni per le imprese "Energivore" e riforma degli oneri di sistema a partire dal 1° gennaio 2018

AMBIENTE

- Albo Gestori Ambientali: chiarimenti sul Responsabile Tecnico
- Seminario su emissioni odorigene

../..

LARGO CARLO MELZI 2
33100 UDINE
PALAZZO TORRIANI

TEL. 0432-2761
TELEFAX 0432-509969
C.P. 285

N. 2

19/02/2018

ISCRIVITI AL SERVIZIO MAILING LIST
LA NEWSLETTER SETTIMANALE AL TUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Comunica a tecnologie@confindustria.ud.it la Tua volontà di essere inserito nella mailing list specificando nell'oggetto dell'e-mail la dicitura "inserisci" ed indicando la ragione sociale dell'azienda di appartenenza ed i propri dati: nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico

- REACH: nuove sostanze nella Candidate List

SICUREZZA

- Modificata la Direttiva Europea in tema di agenti cancerogeni e mutageni

EDILIZIA E ANCE

- Primo soccorso e prevenzione incendi, gli obblighi del datore di lavoro
- Appalti pubblici: in vigore le nuove soglie comunitarie
- Linee Guida per la messa in opera del Calcestruzzo Strutturale
- Linee guida per la progettazione in materia di dissesto idrogeologico
- Ance Fvg Informa n. 1/2018

FORMAZIONE

- Management - 29 gennaio 2018 - "Il Project Management per non specialisti" – Nuova Edizione.
-

ISCRIVITI AL SERVIZIO MAILING LIST
LA NEWSLETTER SETTIMANALE AL TUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Comunica a tecnologie@confindustria.ud.it la Tua volontà di essere inserito nella mailing list specificando nell'oggetto dell'e-mail la dicitura "inserisci" ed indicando la ragione sociale dell'azienda di appartenenza ed i propri dati: nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico

INDUSTRIA 4.0

18/01/2018 - Il MISE pubblica le istruzioni per la redazione della perizia per la fruizione dell'iper ammortamento - Circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0", subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale.

Al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto i modelli di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

Il MISE precisa che l'adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

In allegato si riporta la circolare comprensiva degli dei 3 allegati di MODELLI di perizia e relazione tecnica

Allegato 1

Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)

Allegato 2

Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»
- Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Allegato 3

Modello di relazione tecnica per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)

Con l'occasione si ricorda che Confindustria Udine:

- ha stipulato apposite convenzioni per i servizi di attestazione e perizia di conformità;
- ha attivo lo Sportello Iperammortamento gratuito di orientamento fiscale e tecnologico alle imprese.

Per ulteriori informazioni sullo sportello Iperammortamento e sulle convenzioni è possibile rivolgersi a (in ordine alfabetico):

- Dr.ssa Serena Barbieri, tel. 0433 2041, e-mail: barbieri@confindustria.ud.it
- Ing. Franco Campagna, tel. 0432 276202, e-mail: campagna@confindustria.ud.it
- Dr. Marcello Orsatti, tel. 0432 276248, e-mail: orsatti@confindustria.ud.it

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

SINDACALE, LAVORO E PREVIDENZA

18/01/2018 - Confindustria Ceramica: Contributo una-tantum a carico dei lavoratori non iscritti al sindacato. Precisazioni per l'effettuazione dei bonifici.

Confindustria Ceramica con propria Circolare n. 45/2018 del 16/01/2018 ha reso note le indicazioni operative cui attenersi per il buon esito dei bonifici di cui all'oggetto.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

FISCO

18/01/2018 - Detrazione Iva al ricevimento della fattura: diramata la circolare delle Entrate

Sono arrivati gli attesi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal DL n. 50/2017. La circolare n. 1/E del 17 gennaio, infatti, analizza le criticità derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina.

Le istruzioni dell'Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l'esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto.

Il DL n. 50/2017 ha ridotto il termine per l'esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture.

Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Per esercitare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.

In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

L'Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti diffusi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l'imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all'integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Si allega la circolare citata.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

16/01/2018 - Proroga del super e iper-ammortamento

L'art. 1, commi da 29 a 36 della Legge di Bilancio 2018 dispone la proroga di due importanti misure di incentivo per gli investimenti in beni strumentali quali il "super-ammortamento" sugli acquisti di beni strumentali e le misure in favore dei processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, c.d. "iper-ammortamento".

SUPER-AMMORTAMENTO

Il comma 29 proroga, con alcune modifiche, la disciplina del super-ammortamento introdotta dall'articolo 1, commi 91 - 94 e 97 della Legge di Stabilità 2016, già oggetto di proroga con l'articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2017. Tale incentivo riconosce ai soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni una maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni oggetto di investimento, con riferimento alle sole imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

Per effetto delle modifiche in commento l'ambito temporale di applicazione del super-ammortamento è stato esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, restano validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari diramate nel 2016 e nel 2017 (circolari n. 12/E e 23/E del 2016, e n. 4/E del 2017). Pertanto, le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; mentre qualora l'investimento sia realizzato mediante appalto, le spese di realizzazione dell'investimento agevolato si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

La Legge di Bilancio 2018 proroga la disciplina del super ammortamento con due sostanziali differenze.

La prima novità, riguarda l'entità dell'agevolazione spettante sugli investimenti effettuati nel 2018, poiché si prevede che la maggiorazione spetterà nella misura del 30% del costo di acquisizione del bene strumentale, in luogo del 40%

riconosciuto dalla disciplina previgente.

Tale riduzione non dovrebbe trovare applicazione con riguardo agli investimenti per i quali l'impresa abbia concluso un contratto e corrisposto un acconto pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2017, e il bene sia stato consegnato entro il 30.6.2018, poiché in tali casi dovrebbe rendersi applicabile la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2017.

A tale riguardo, si segnala che l'Agenzia delle Entrate in un recente chiarimento (risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017) ha riconosciuto la possibilità di fruire del super-ammortamento beneficiando della proroga al 30 giugno 2018, anche nelle ipotesi di variazione delle modalità di acquisizione del bene intervenute oltre il termine del 31 dicembre 2017.

A nostro avviso, pertanto, l'applicazione del super-ammortamento agli investimenti agevolabili effettuati nel corso 2018 dovrebbe essere la seguente:

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	CONDIZIONI DA RISPETTARE	MAGGIORAZIONE SPETTANTE
Dal 1/1/2018 al 30/6/2018	Entro il 31/12/2017 l'ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione	40%
Dal 1/1/2018 al 30/6/2018	Assenza di una delle due condizioni indicate nel punto precedente	30%
Dal 1/7/2018 al 31/12/2018	A regime	30%
Dal 1/1/2019 al 30/6/2019	Entro il 31/12/2018 l'ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione	30%

La seconda novità concerne l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione.

È infatti previsto che siano esclusi dall'agevolazione i mezzi di trasporto a motore individuati nell'articolo 164, comma 1 del TUIR, quali aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, a prescindere dalle modalità di impiego. La predetta esclusione, ovviamente, trova applicazione con riguardo agli investimenti che si realizzeranno nel corso del 2018.

Alla luce delle modifiche operate non sono agevolabili le acquisizioni di veicoli:

- utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa (es. autoscuole) o adibiti ad uso pubblico (lett. a del TUIR);
- concessi ai dipendenti in uso promiscuo (lett. b-bis, TUIR), a disposizione per usi diversi dai precedenti (lett. b, TUIR).

Restano, invece agevolabili, gli autoveicoli individuati dall'articolo 54, comma 1 del DLGS n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) non espressamente richiamati dall'articolo 164, comma 1 del TUIR, quali: autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera.

IPER-AMMORTAMENTO

I commi da 30 a 36 dispongono la proroga di un anno del cd. iperammortamento.

Tale agevolazione, fruibile solo dai soggetti titolari di reddito di impresa, consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello "Industria 4.0", inclusi nell'allegato A) della Legge di Bilancio 2017.

Per effetto delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2018, il beneficio fiscale viene riconosciuto anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 31 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B alla Legge di Bilancio 2017). Si ricorda che possono accedere a tale beneficio solo i soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento sui beni materiali di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017.

Il comma 32 amplia l'elenco dei beni immateriali strumentali compresi nell'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 connessi ai processi di Industria 4.0.

In particolare, vengono aggiunte le seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;



- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il comma 33 conferma gli obblighi documentativi già richiesti dalla Legge di Bilancio 2017, ai fini dell'applicazione dell'iper ammortamento. Pertanto, l'impresa sarà tenuta ad acquisire, entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso e può essere fruita l'agevolazione, una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il comma 34 conferma che le predette discipline agevolative, non trovano applicazione agli investimenti in beni strumentali aventi un coefficiente di ammortamento tabellare (D.M. 31 dicembre 1988) inferiore al 6,5%, nonché agli investimenti in fabbricati e costruzioni e a quelli indicati nell'allegato 3 della Legge di Stabilità 2016 (ossia: le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento).

Le disposizioni contenute nei commi 35 e 36 riconoscono la possibilità di continuare a fruire dell'iperammortamento anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con beni più performanti, nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello Industria 4.0.

Tale beneficio è subordinato alla condizione che nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
2. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le ordinarie regole

Tale possibilità è riconosciuta sia per gli investimenti da realizzare nel 2018, sia per quelli già effettuati nel 2017.

Nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio fiscale calcolato in origine dovrà essere ridotto in corrispondenza del minore costo agevolabile.

Con l'occasione si ricorda che Confindustria Udine:

- ha stipulato apposite convenzioni per i servizi di attestazione e perizia di conformità;
- ha attivo lo Sportello Iperammortamento gratuito di orientamento fiscale e tecnologico alle imprese.

Per ulteriori informazioni sullo sportello Iperammortamento e sulle convenzioni è possibile rivolgersi a (in ordine alfabetico):

- Dr.ssa Serena Barbieri, tel. 0433 2041, e-mail: barbieri@confindustria.ud.it
- Ing. Franco Campagna, tel. 0432 276202, e-mail: campagna@confindustria.ud.it
- Dr. Marcello Orsatti, tel. 0432 276248, e-mail: orsatti@confindustria.ud.it

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

CREDITO E FINANZA

16/01/2018 - Accordo per il Credito 2015 - Firmata proroga al 31 luglio 2018

Si informano le aziende associate che Confindustria, ABI e le altre Associazioni imprenditoriali hanno prorogato l'Accordo per il Credito 2015" fino al 31 luglio 2018.

Le imprese possono chiedere, in particolare, di beneficiare delle misure di sospensione e allungamento delle rate dei mutui alle stesse condizioni previste originariamente dall'Accordo, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2017.

In proposito, si sottolinea che le operazioni di sospensione e allungamento possono essere realizzate per finanziamenti in essere al 31 marzo 2015. Si ricorda, inoltre, che l'Accordo consente alle imprese di sospendere o allungare finanziamenti già sospesi o allungati, a condizione che tali operazioni non siano state realizzate nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Resta ovviamente ferma per le banche la possibilità di realizzare le operazioni previste dall'Accordo a condizioni migliori rispetto a quelle dell'Accordo stesso.

Contestualmente, l'ABI ha diffuso i dati sulle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, realizzate in base all'Accordo per il Credito 2015, aggiornati a novembre 2017. In particolare, tra marzo 2015 e novembre 2017, sono state accolte:

- 17.787 domande di sospensione dei mutui (+962 rispetto a luglio) per un valore di 5,1 miliardi di debito residuo (+200 milioni) e rate sospese per 656 milioni (+29 milioni);

- 8.202 domande di allungamento del piano di ammortamento dei mutui (+1427 rispetto a giugno) per un valore pari a 1,6 miliardi di debito residuo (+200 milioni).

I settori che hanno maggiormente beneficiato di tali operazioni, per il periodo considerato, sono: servizi (26,8%), commercio e alberghiero (21,5%), edilizia e opere pubbliche (16,2%) e industria (13,6%).

Nel complesso, a partire dal 2009, le moratorie hanno consentito a circa 439.000 aziende di sospendere finanziamenti per 125,8 miliardi di debito residuo e per circa 25 miliardi di rate sospese. Inoltre, più di 25mila PMI hanno beneficiato dell'allungamento del piano di ammortamento, per 7,4 miliardi di euro di debito residuo.

Trasmettiamo in allegato il testo dell'accordo e l'elenco delle banche aderenti; per ulteriori informazioni le aziende interessate possono contattare il servizio credito e finanza di Confindustria Udine (tel.0432 276239).

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

TRASPORTI

04/01/2018 - Trasporti internazionali – Francia – Tariffe 2018 tunnel del Monte Bianco e Frejus

Dal 1° gennaio 2018 è previsto un aumento del 2,04% del pedaggio per il transito nei trafori del Monte Bianco e del Frejus, sulle direttrici che portano in Francia.

L'aumento corrisponde alla media dei tassi di inflazione registrati in Italia ed in Francia nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017; la variazione tariffaria riguarda tutte le tipologie di veicoli, autovetture, autobus ed autocarri.

Le tariffe complete sono riportate in allegato. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

04/01/2018 - Autoveicoli – Costi di esercizio per uso fiscale (fringe benefit) – Tabelle 2018 Agenzia delle Entrate

Sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul S.O. n. 63 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2018 le tabelle nazionali 2018 dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture elaborate dall'Aci; esse prendono in considerazione il costo in euro per chilometro dei modelli più diffusi secondo le vigenti disposizioni fiscali (fringe benefit), che prevedono al 50% l'ammontare del benefit (pari quindi a 7.500 km. annui) http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17A08584&elenco30giorni=true

La tabella dei benefit contiene i valori relativi alla maggioranza delle vetture in circolazione, sia in produzione che fuori produzione; se il veicolo dato in uso al dipendente non è compreso nell'elenco, per quantificare il reddito tassabile si dovrà fare riferimento ad un modello simile.

Il valore del benefit in tabella è forfettario e dovrà essere utilizzato anche se le percorrenze effettive dell'autovettura, per fini extra-aziendali, siano inferiori o superiori a 7.500 km (ovvero il 50% di 15mila chilometri annui). (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

27/12/2017 - Sicurezza stradale – Calendario 2018 divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia – DM 19 dicembre 2017

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto il calendario dei divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia per il 2018. Gli orari delle limitazioni sono rimasti gli più o meno gli stessi del 2017 (aumentano le giornate di divieto, da 77 nel 2017 a 78 nel 2018): i divieti valgono dalle ore 9 alle ore 22 nelle domeniche invernali/primaverili e dalle ore 7 alle ore 22 nelle domeniche estive; nei sabati di luglio ed agosto (anche un sabato di giugno), i divieti in alcune giornate sono dalle ore 8 alle ore 16, in altre dalle ore 8 alle ore 22; viene ripristinato il divieto del martedì dopo Pasqua (giornata lavorativa), dalle ore 9 alle ore 14. (AF)

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, in corso di pubblicazione sulla G.U., è stato definito il calendario 2018 dei divieti di circolazione in Italia, fuori dei centri abitati, dei veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.

Al calendario 2018 potranno essere apportate successive modifiche ed integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

I divieti valgono tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e

dicembre dalle ore 9 alle ore 22; tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7 alle ore 22; sabato 31 marzo, divieto dalle ore 14 alle ore 22; l'ultimo sabato di giugno ed alcuni sabati di luglio e di agosto dalle ore 8 alle ore 16 (i sabati 28 luglio, 4 agosto e 11 agosto, il divieto vige invece dalle ore 8 alle ore 22); sabato 8 dicembre divieto dalle ore 9 alle ore 22 (giornata comunque festiva) e sabato 22 dicembre, divieto dalle ore 9 alle ore 14.

Sono previsti alcuni divieti anche in altre giornate a ridosso delle festività di Pasqua, periodo estivo e delle festività di fine anno.

Per quanto riguarda i divieti infrasettimanali diversi dal sabato, in quattro giornate lavorative tutto l'anno, vanno sottolineate le limitazioni previste nei seguenti giorni: venerdì 30 marzo dalle ore 14 alle ore 22; martedì 3 aprile dalle ore 9 alle ore 14; venerdì 27 luglio dalle ore 16 alle ore 22; venerdì 3 agosto dalle ore 14 alle ore 22.

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di 7,5 t. deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione.

Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore, tenendo conto, solo per chi proviene dall'estero, del periodo di riposo giornaliero dei conducenti (per i veicoli con un solo autista).

Per i veicoli diretti all'estero, muniti di documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due, che diventano quattro per i veicoli diretti in Sardegna, nonché ad alcuni interporti di rilevanza nazionale e terminali intermodali (tra i quali Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Trento), per merci destinate all'estero; la stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate tramite gli stessi interporti, terminali intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti ed ai terminali intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Particolari disposizioni sono previsti per i veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano.

Sono esentati dai divieti, senza necessità di autorizzazione prefettizia, tra gli altri, i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana (anche quelli che operano per conto dei comuni con apposita documentazione), i veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, per la loro distribuzione e consumo sia pubblico che privato, adibiti esclusivamente al trasporto di latte con cartello con lettera "d" (escluso quello a lunga conservazione) o di liquidi alimentari, i veicoli costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali di allevamento, adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari, per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP, per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi (muniti in questo caso di apposito cartello di colore verde con la lettera "d"), nonché (come novità 2018) il trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e lo scarico delle medesime merci.

Sono altresì esentati dai divieti i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; i veicoli che compiono un percorso per il rientro alla sede principale o secondaria dell'impresa intestataria degli stessi (bisogna essere muniti di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km. dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; i trattori isolati per il solo percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato verso gli interporti oggetto di deroga oraria per l'inizio del divieto.

E' prevista una deroga per i trasporti combinati strada-rotaia e strada-mare, di cui alla direttiva n. 92/106/CE, per i veicoli e complessi di veicoli carichi, muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, entro un percorso di 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Altre categorie di trasporti che devono essere effettuati durante i divieti, possono essere autorizzati (nei limiti stabiliti dal decreto) con apposito provvedimento della Prefettura.

Le Prefetture, nella loro istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione in deroga ai divieti per i mezzi pesanti, dovranno verificare che la necessità di viaggiare risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali; la necessità di circolare sia funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero sia finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale; che la stessa esigenza alla circolazione sia indifferibile per gli scopi sopra indicati, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti; che non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.

Tali circostanze dovranno essere espressamente ed adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori.

Il trasporto delle merci pericolose della classe 1 dell'ADR è vietato, indipendentemente dalla massa del veicolo ed in aggiunta al calendario normale anche dal 26 maggio al 9 settembre 2018 compresi, dalle ore 8 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva.

Anche per l'anno 2018, limitatamente alla viabilità ordinaria, non sono previsti specifici divieti aggiuntivi per i veicoli eccezionali od i trasporti in condizioni di eccezionalità, che quindi seguono le disposizioni del calendario normale; per le autostrade, invece, bisognerà prestare attenzione alle successive ordinanze che verranno diramate dalle varie concessionarie autostradali e che, comunque, dovrebbero tenere conto delle direttive che saranno emanate dall'Aiscat ai fini di una uniformità degli ulteriori giorni di divieti per tali categorie di veicoli e trasporti.

Si riporta di seguito il testo così come è stato diramato prima della pubblicazione in G.U. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**
-

15/01/2018 - Trasporti internazionali – Germania – Estensione pedaggio elettronico autocarri a tutte le strade federali dal 1° luglio 2018

Per effetto della quarta modifica alla legge federale sulla tassazione delle strade, il pedaggio elettronico per gli autocarri che transitano sulla rete autostradale tedesca e di parte delle strade federali (Bundesstraßen), dal 1° luglio 2018 verrà esteso a tutte le Bundesstraßen: da questa data, tutti i 40.000 chilometri di strade federali saranno quindi soggetti a pedaggio.

Da diversi anni, transitare sulle autostrade tedesche e su talune strade federali da parte degli autocarri con massa complessiva a pieno carico da 7,5 t. in su, è soggetto ad un apposito pedaggio autostradale, assolto in maniera elettronica, basato su quattro classi di tassazione, che prende in considerazione la distinzione degli autocarri a 2 assi, a 3 assi, a 4 assi e a 5 o più assi, oltre al grado di inquinamento secondo la categoria Euro di appartenenza del motore.

Il pagamento del pedaggio tedesco può avvenire in modi diversi:

- manualmente, presso le migliaia di terminali fissi di esazione che sono installati presso le società partner della Toll Collect GmbH (gestore del sistema) in prossimità delle aree di servizio, dei confini tedeschi, degli aeroporti ed anche negli Stati limitrofi;
- sempre manualmente, ma via Internet previa registrazione dell'azienda di autotrasporto alla Toll Collect GmbH, www.toll-collect.de;
- per via elettronica, tramite apposito strumento denominato Obu – On Board Unit, installato sul veicolo commerciale, sempre previa registrazione dell'azienda di autotrasporto alla Toll Collect GmbH. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**
-

15/01/2018 - Sicurezza stradale – Calendario divieti circolazione mezzi pesanti 2018 in Italia – DM 19 dicembre 2017 pubblicato in G.U. e nota MinInterno

E' pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, relativo al calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia per l'anno 2018, del quale si è data informazione dettagliata con la news del 27 dicembre 2017.

La novità del calendario 2018 è che sono ora esentati dai divieti, senza necessità di autorizzazione prefettizia, anche il trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico e lo scarico delle medesime merci.

Il Ministero dell'interno ha da parte sua diffuso in data 28 dicembre 2017 una nota informativa in merito alle limitazioni di circolazione dei mezzi pesanti per il 2018. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**
-

15/01/2018 - Autoriparazione – Modifica settori attività ed adeguamento imprese – Proroga al 5 gennaio 2023 della scadenza

Con la legge di stabilità 2018, legge n. 205/17 (art. 1 comma 1132, lettera d), è stato prorogato al 5 gennaio 2023 il termine entro il quale le imprese di autoriparazione iscritte al 5 gennaio 2013 nel registro imprese nella sezione meccanica/motoristica o elettrauto, devono essere iscritte nella sezione meccatronica: la previgente scadenza era il 5 gennaio 2018.

Come già riferito con precedenti news, con la legge 11 dicembre 2012 n. 224, avente validità dal 5 gennaio 2013, erano state modificate le aree di attività per l'esercizio dell'attività di autoriparazione anche per le c.d. officine interne delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, noleggio veicoli e trasporto passeggeri; la legge n. 224/12 ha infatti apportato delle modifiche alla legge n. 122/92 sull'attività di autoriparazione, che è disciplinata anche dall'art. 10 del DPR n. 558/99.

Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto (precedentemente distinte, in modo autonomo), sono state conglobate nell'unica attività di meccatronica; le imprese che al 5 gennaio 2013 erano già iscritte nel registro imprese ad entrambe le attività, sono già abilitate di diritto all'esercizio della nuova attività di meccatronica.

Le imprese che invece alla data del 5 gennaio 2013 erano iscritte all'attività di meccanica/motoristica o elettrauto,

possono continuare la loro attività per i 10 anni successivi, nuovo termine del 5 gennaio 2023 entro il quale il responsabile tecnico dovrà seguire un apposito corso professionale (attualmente svolti dall'Enaip) relativamente all'abilitazione non posseduta; diversamente tale persona non potrà essere più preposta alla gestione tecnica dell'impresa, salvo che al 5 gennaio 2013 non avesse già compiuto 55 anni di età, nel qual caso potrà continuare l'attività fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Sono altresì esentati dal corso professionale coloro (responsabile tecnico) che negli ultimi cinque anni abbiamo esercitato l'attività di autoriparazione in impresa del settore come operaio qualificato per almeno tre anni (ridotto ad un anno con particolari requisiti) oppure abbiano conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Con l'allora propria circolare dell'11 marzo 2013 e diretta alle Camere di Commercio, il Ministero dello sviluppo economico aveva sviluppato alcuni punti della nuova normativa, precisando che quest'ultima è stata modellata in modo da dare un'attuazione graduale che non determini interruzione di attività economica in essere o lesione di interessi ed aspettative consolidate.

Inoltre, la finalità perseguita dal legislatore, nella sua riforma della norma sull'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stata quella di superare la distinzione tra elettrauto e meccanica/motoristica ormai divenuta anacronistica con riferimento all'attuale sviluppo tecnologico del settore. La meccatronica non risulta essere la somma algebrica delle sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto ma la constatazione che nelle attuali automobili e motoveicoli non è possibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico.

Per quanto riguarda i requisiti del responsabile tecnico, di cui al comma 2, della lettera c) dell'art. 7 della legge n. 122/92 (diploma e laurea-requisiti esclusivamente culturali), essi dovranno allora essere valutati non alla luce della vecchia partizione, ma secondo la meccatronica, non ricercando cioè titoli che abilitino sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto, ma rilevando dal piano di studi del richiedente la presenza di elementi che rispondono alla nuova disciplina della meccatronica.

Similmente, con riferimento al comma 2, della lettera a) dell'art. 7 (esperienza qualificata), si dovrà procedere alla valutazione dell'esperienza stessa non in relazione alla singola sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) per la quale risultava abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente, ma l'effettivo lavoro da esso svolto nell'ambito delle proprie competenze per tre anni negli ultimi cinque.

Pertanto, specifica la circolare ministeriale, indipendentemente dalla sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) cui era iscritta l'impresa presso cui ha prestato servizio il richiedente in qualità di operaio qualificato, collaboratore familiare, titolare, socio lavorante, ove risulti (ad esempio per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante ovvero con la presentazione di un congruo numero di fatture) che costui abbia operato, per tre anni negli ultimi cinque, su sistemi complessi quali la centralina elettronica, il cambio automatico, l'Abs, l'Esp, gli impianti di iniezione elettronica, impianti di condizionamento non convenzionale, non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica.

Inoltre, l'attività di autoriparazione svolta dall'impresa interessata deve comparire anche nella visura camerale, con l'indicazione del responsabile tecnico; per alcuni casi già verificatisi, privi di tale indicazione, è suggeribile che le aziende con officina interna effettuino anche questo controllo. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

12/01/2018 - Algeria – Nuove restrizioni all'importazione dal 1° gennaio 2018

Il Ministero del commercio algerino ha recentemente pubblicato un comunicato che illustra le nuove regole per l'importazione di prodotti finiti in Algeria a decorrere dal 1° gennaio 2018 che inaspriscono le modalità di accesso al mercato per taluni prodotti.

Di seguito il link del comunicato: <https://www.commerce.gov.dz/avis/communique-relatif-aux-mecanismes-d-encadrement-des-operations-d-importation-de-marchandises>

In primo luogo viene abolito il sistema delle licenze d'importazione su tutti i beni tranne che per gli autoveicoli da turismo, trasporto merci e persone. Per queste tre categorie verrà stabilito un contingente quantitativo annuale. La novità riguarda il fatto che le licenze saranno attribuite attraverso un meccanismo d'asta, che comporterà quindi l'assunzione dei relativi costi. Tale sistema si applicherà anche per l'attribuzione delle licenze per l'importazione delle quote di beni previste dall'Accordo di associazione in regime di esenzione doganale.

E' prevista l'applicazione della tassa interna sui consumi (pari al 30%) su alcune categorie di prodotti finiti tra cui salmone, frutta secca, spezie, prodotti dolciari, prodotti di pasticceria, preparati a base di estratti e di essenze, modem e decoder, apparecchi antincendio, apparecchi elettrici d'allarme e micro-computer (All.1).

E' inoltre prevista l'applicazione di dazi (tra il 30% e il 60%) su differenti tipologie di prodotti tra cui: semi di girasole, prodotti in plastica, forni da cucina, apparecchi per il filtraggio dell'acqua, bibite, gru ed altri apparecchi da montaggio, apparecchi informatici e di telefonia, trasformatori e cavi elettrici, preparati alimentari e succhi di frutta (All.1).

Infine, la sospensione temporanea dell'importazione di numerose categorie di prodotti finiti è certamente la misura che avrà maggiore impatto per l'export verso il mercato algerino.

Rientra in tale fattispecie un ampio ventaglio di prodotti agroalimentari - tra cui la pasta, cioccolato ed altri prodotti dolciari, formaggio, frutta e legumi, carni (tranne quella bovina) oltre che beni di consumo - prodotti in plastica, mobili ed altri materiali da costruzione come il marmo, il granito, le ceramiche e prodotti industriali - trattori agricoli, fili e cavi,



cemento, elettrodomestici e telefoni (All. 2 – decreto esecutivo 18-02 del 7 gennaio 2018 contenente le liste dei prodotti soggetti alla sospensione).

La misura di sospensione, come indicato dal Ministro del commercio, ha carattere temporaneo e sarà soggetta a valutazioni periodiche che dovrebbero portare ad una progressiva eliminazione sulla base dell'andamento della bilancia commerciale.

Nello stesso comunicato del Ministero del commercio sono inoltre precisate alcune nuove procedure previste per le importazioni in Algeria.

In primo luogo, secondo una direttiva della Banca Centrale, le domiciliazioni bancarie per l'importazione di prodotti destinati alla vendita devono essere formalizzate almeno un mese prima la data di spedizione della merce e devono essere garantite almeno per il 120% del valore dell'operazione. Inoltre, le domande di domiciliazione bancaria dovranno essere accompagnate da: certificati fitosanitari o veterinari rilasciati dal Ministero dell'agricoltura per l'importazione di banane, grano, orzo, aglio, carni bovine e pesce (ad eccezione delle sardine); autorizzazioni rilasciate in via preventiva dal Ministero del commercio per l'importazione di prodotti cosmetici, per l'igiene personale e per i prodotti tossici o che presentino rischi particolari; certificato di libera circolazione del prodotto nel paese di origine o di provenienza, rilasciato dalle Autorità competenti del paese esportatore, che attesta che la merce è liberamente commercializzata sul territorio (All. 3 - Nota dell'Associazione bancaria algerina-ABEF del 26 dicembre 2017 che riepiloga tali disposizioni) (si veda da ultimo anche la news dell'8 agosto 2017).

Quest'ultimo documento deve essere redatto secondo l'allegato 4 e per il quale va richiesto il visto di conformità di firma su dichiarazioni aziendali alla Camera di Commercio, in base all'istanza di cui all'allegato 5 (vanno prodotte due copie in originale di richiesta e documento da vistare, al costo di euro 3,00) (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

04/01/2018 - Normativa doganale – Nuovo Codice Doganale dell'Unione - Origine delle merci non preferenziale e preferenziale, nuovi accordi e scambi con la Turchia – Nota informativa

Negli ultimi anni sono entrati in vigore diversi nuovi accordi bilaterali che l'Unione europea ha stipulato con altrettanti Stati esteri, per i quali sono previsti dei trattamenti daziari preferenziali, in forma reciproca, purché i beni rispondano ai requisiti sull'origine di tipo preferenziale; in futuro (non ancora definito come tempistica) dovrebbero entrare in vigore quelli il Canada (che sarà sicuramente il primo in ordine di tempo) e Singapore e successivamente anche con il Vietnam (accordi politici, permettendo).

I più recenti nuovi accordi di libero scambio riguardano i seguenti Paesi: dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore l'accordo con l'Ucraina; dal 1° aprile 2016 quello con il Kosovo, dal 3 settembre 2016 quello con la Costa D'Avorio; dal 10 ottobre 2016 quello con i Paesi Sadec (Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica-che aveva già un suo accordo autonomo con l'UE, Swaziland); dal 1° gennaio 2017 con l'Ecuador, dal 21 settembre 2017 con il Canada-CETA, mentre già da da aprile 2015 è stato reso bilaterale anche l'accordo tra UE e Ptom (Nuova Caledonia-Saint Pierre-Miquelon).

Per le esportazioni verso questi Paesi appena citati, qualora le merci siano di origine preferenziale comunitaria, viene emesso il certificato Eur 1 (eccetto Canada dove vale la dichiarazione in fattura sulla base del sistema REX, obbligatorio dal 1° gennaio 2018 anche nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate-SGP).

Da ricordare, inoltre, il fatto che dal 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell'Unione (regolamenti UE n. 952/13, n. 2446/15 e n. 2447/15), che se ha confermato le disposizioni del vecchio Codice Doganale Comunitario per quanto riguarda l'origine preferenziale, ha invece introdotto delle novità per l'origine non preferenziale.

Considerato che sono sempre numerose le richieste di chiarimenti che giungono agli uffici dell'Associazione in tema di origine preferenziale e di origine non preferenziale delle merci esportate, in relazione proprio alla possibilità di emettere direttamente un certificato Eur 1, oppure di rilasciare una dichiarazione di origine a lungo termine nei confronti di un proprio cliente-acquirente comunitario, vero esportatore e che a sua volta deve ottenere un certificato Eur 1 dalla locale amministrazione doganale, nonché per la richiesta del certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio, si ritiene sempre opportuno fare un periodico quanto utile riepilogo sulle definizioni dell'origine di tipo non preferenziale e dell'origine preferenziale, anche alla luce del nuovo Codice Doganale dell'Unione.

I certificati Eur 1 (e le dichiarazioni sostitutive in fattura, secondo le relative disposizioni), rappresentano i documenti che consentono agli Stati accordatari con l'Unione europea di applicare una riduzione/annullamento dei dazi all'importazione, purché i beni introdotti siano effettivamente originari dell'Unione europea secondo le regole di origine preferenziale, come successivamente spiegato; solo nel caso dell'accordo con la Corea del Sud (in vigore dal 1° luglio 2011) e del Canada-CETA (dal 21 settembre 2017), non è previsto il certificato Eur 1, ma esclusivamente la dichiarazione in fattura secondo apposite regole, parzialmente diverse rispetto a quelle per ottenere il normale status di esportatore autorizzato-EA.

Giungono anche richieste relative agli scambi con la Turchia: in questo caso vige l'Unione doganale (peraltro valevole anche con Andorra e San Marino), per cui un bene (eccetto prodotti agricoli e siderurgici) che sia stato immesso in libera pratica nell'Unione europea, ovvero che abbia assolto i dazi import, può essere esportato verso la Turchia, a dazio 0% import in Turchia, indipendentemente dalla sua origine reale, purché venga scortato da apposito certificato di circolazione A.TR.

ORIGINE PREFERENZIALE

Come detto sopra, il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell'Unione, regolamento (UE) n. 952/13 ed atti di esecuzione quali i regolamenti (UE) nn. 2446/15 e 2447/15.

Nel nuovo Codice, l'origine preferenziale delle merci è trattata negli articoli dal 64 al 68 del regolamento (UE) n. 952/13 e negli articoli dal 37 al 40 del regolamento (UE) n. 2446/15.

L'origine preferenziale (anche nota come origine doganale) è legata agli accordi che l'Unione europea ha concluso con molteplici Stati esteri (europei ed extra-europei) e che prevedono la concessione di riduzioni daziarie (o annullamento) per le merci originarie dell'Unione europea importate in tali Paesi e per le merci originarie di tali Paesi importate nell'UE (accordi reciproci), oppure solo per le merci originarie di tali Paesi importate nell'UE (accordi non reciproci – SPG – le cui regole di lavorazione sono contenute nell'allegato 22-03).

Le merci che vengono esportate dall'Unione europea possono beneficiare delle riduzioni daziarie previste da tali accordi bilaterali solo se accompagnate dal certificato di origine preferenziale Eur 1 (eccetto Corea del Sud, che ha regole particolari, prevedendo la dichiarazione in fattura ed il Canada, che prevede il sistema REX, esportatore registrato-ER), Eur 1 che viene rilasciato dagli uffici doganali ed attestante appunto l'origine preferenziale delle merci, o da dichiarazione sostitutiva in fattura, secondo le specifiche regole generali previste per tale modalità.

Per la particolare definizione dell'origine preferenziale, occorre rifarsi di volta in volta alle dettagliate regole contenute in ciascun accordo di libero scambio intervenuto con il Paese beneficiario (più precisamente, nel protocollo di origine) e ratificato dall'UE con ogni Stato contraente, accordi che possono essere consultati all'indirizzo Internet http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

Per molti Paesi, i protocolli originariamente siglati sono stati sostituiti dalle regole di lavorazione contenute nel protocollo di origine della Convenzione PanEuroMediterranea (pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 54 del 26 febbraio 2013), quali Albania, Egitto, Islanda, Isole Faroe, Svizzera, Serbia, Norvegia, Kosovo, Montenegro.

Il sistema dell'origine preferenziale è confermato anche nel nuovo Codice Doganale dell'Unione, dall'art. 64, comma 2, del regolamento (UE) n. 952/13, il quale stabilisce che per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni Paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali Paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

Per le merci che invece beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni Paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali Paesi o territori, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale (sistema della SGP di cui all'allegato 22-03).

In linea generale e tenuto conto della "relativa" somiglianza tra i vari accordi preferenziali (che però è suggeribile sempre controllare, direttamente o tramite gli uffici dell'Associazione), per i prodotti non interamente ottenuti in un Paese beneficiario, ai fini dell'assegnazione dell'origine preferenziale vale il principio della lavorazione sufficiente, che si verifica attraverso uno dei tre criteri fondamentali: 1) cambiamento della voce doganale NC (il prodotto ottenuto viene classificato in una voce doganale diversa da quella delle componenti originarie di altri Paesi non-UE); 2) criterio del valore aggiunto minimo (si raffrontano il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto ed il prezzo franco fabbrica del prodotto finito, pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione sufficiente); 3) il tipo di lavorazione che conferisce l'origine preferenziale (in taluni casi, sono previste delle lavorazioni sufficienti che conferiscono l'origine del Paese in cui vengono effettuate).

Sono da escludere tutte quelle lavorazioni definite come trasformazioni insufficienti e che sono dettagliatamente previste dai protocolli di origine dei singoli accordi di libero scambio UE-Paese accordista (conservazione, scomposizione e composizione di confezioni, lavaggio, pittura e lucidatura, affilatura o taglio, vaglio, cernita, cambio di imballaggio, verniciatura, apposizione di marchi ed etichette, miscelazione, semplice assemblaggio di parti di prodotto per ottenere un prodotto finito, ecc.).

In alternativa all'emissione del certificato Eur 1, vi è la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale su fattura per spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro per tutti i soggetti esportatori, oppure previo ottenimento di una specifica autorizzazione doganale per le spedizioni superiori ai 6.000 euro (c.d. status di esportatore autorizzato – per la Corea del Sud valgono regole particolari, semplificate; per il Canada, è obbligatorio il sistema REX dell'esportatore registrato-ER).

Nel caso poi di spedizioni di merce di origine preferenziale da uno Stato membro dell'Unione europea (esempio dall'Italia) ad un altro Stato membro (esempio verso l'Austria) per successiva esportazione in un Paese extra UE beneficiario di accordi di tipo preferenziale (esempio Cile), è possibile dichiarare l'origine preferenziale al primo cliente (vero esportatore) con una apposita dichiarazione sottoscritta dal fornitore (art. 64 del regolamento (UE) n. 952/13, artt. 61 e seguenti del regolamento (UE) n. 2447/15, allegati 22-15 e 22-16, secondo la nuova formula in vigore dal 1° maggio 2016 e la nuova validità, ora di due anni dalla data di compilazione per quanto riguarda quella a lungo termine; un anno di validità dalla data di compilazione per quelle con effetto retroattivo. La dichiarazione può essere per singola spedizione o a lungo termine; le dichiarazioni devono essere compilate secondo la formula prevista dal nuovo Codice Doganale dell'Unione, non sono ammesse (o quanto meno non sono sufficienti e quindi oggetto di possibile contestazione), dichiarazioni effettuate con contenuto a libera scelta del fornitore.

Le disposizioni previgenti stabilivano che la dichiarazione a lungo termine (allegato 22-16) potesse essere rilasciata a copertura a posteriori di un periodo massimo di 12 mesi rispetto alla data di compilazione della dichiarazione, che quindi coincideva con la fine di validità del periodo coperto; oppure per un periodo futuro, di massimo 24 mesi dalla data di compilazione della dichiarazione a L/T.

Con il regolamento (UE) n. 989/17 dell'8 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 149 del 13 giugno 2017 e validità dal 14 giugno 2017), il rilascio della dichiarazione a lungo termine del fornitore (allegato 22-16) è stata modificata in modo che una stessa dichiarazione possa coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data: il periodo di validità complessiva della dichiarazione a L/T non può comunque mai essere superiore a 24 mesi

Va sottolineato che una dichiarazione non veritiera dell'origine di tipo preferenziale di una certa merce configura il reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale.

Per la Corea del Sud, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° luglio 2011 dell'accordo di libero scambio con l'Unione europea, non è prevista l'emissione del certificato Eur 1 per dimostrare l'origine preferenziale di un certo bene, bensì solo la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione di origine dell'esportatore, senza tener conto della frequenza delle esportazioni avvenute in precedenza.

Tale dichiarazione può essere indicata da ogni esportatore fino a 6.000 euro di valore della merce (purché si rispettino sempre le regole di origine preferenziale), mentre per importi oltre i 6.000 euro è invece necessario acquisire lo status di "esportatore autorizzato-EA" (che nulla ha a che vedere con lo status di Operatore Economico Autorizzato-AEO): questo avviene dietro rilascio di apposita autorizzazione doganale che, limitatamente alla Corea del Sud, viene concessa anche in assenza del requisito della frequenza delle esportazioni (nulla cambia per lo status di esportatore autorizzato-EA già ottenuto per gli scambi nei confronti degli altri Stati accordatari).

Per il Canada, il cui accordo commerciale con l'UE è entrato in vigore il 21 settembre 2017, è prevista solo la dichiarazione in fattura, che per valori della merce superiore a 6.000 euro è fatto obbligo all'operatore di essere inserito nel sistema REX degli esportatori registrati-ER.

Riguardo all'accordo con la Nuova Caledonia-Ptom, la dichiarazione in fattura è libera per tutti gli esportatori fino al valore di 10.000 euro (anziché 6.000 euro degli altri accordi di libero scambio).

Per quanto riguarda invece gli scambi con la Turchia, in questo caso vige l'Unione doganale, per cui un bene (eccetto prodotti agricoli e siderurgici) che sia stato immesso in libera pratica nell'Unione europea, ovvero che abbia assolto i dazi import, può essere successivamente esportato verso la Turchia a dazio 0% per l'import in quel Paese, indipendentemente dalla sua origine reale, purché venga scortato da certificato di circolazione A.TR. (trattamento reciproco, anche in senso opposto).

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Nel nuovo Codice Doganale dell'Unione, l'origine non preferenziale delle merci è trattata negli articoli dal 59 al 61 del regolamento (UE) n. 952/13 e negli articoli dal 31 al 36 del regolamento (UE) n. 2446/15 e nell'allegato 22-01.

La nozione comune di origine delle merci, origine non preferenziale, viene distinta anche nella nuova regolamentazione tra le merci interamente ottenute in un Paese (per le quali esse sono considerate come originarie di quel Paese) e le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi: in questo caso, viene confermato il previgente principio (vecchio Codice Doganale Comunitario) secondo il quale esse sono considerate originarie del Paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata (art. 60), effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In linea di massima, ciò avviene con il cambio di codice di nomenclatura combinata NC (prime quattro cifre – heading – CTH – change of tariff heading), ma può essere indicata anche una regola di valore aggiunto (calcolata in percentuale sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito).

Per taluni prodotti, vengono ora individuate nel nuovo Codice Doganale dell'Unione precise operazioni di lavorazione o trasformazione che ne conferiscono l'origine non preferenziale e queste sono elencate nell'allegato 22-01 del regolamento (UE) n. 2446/15; se le merci di interesse non sono specificate nell'allegato 22-01, alle difficoltà di applicazione dell'art. 60 del regolamento (UE) n. 952/13 possono sopporre le tabelle adottate dalla Commissione UE (nell'ambito dell'OMC per stabilire regole armonizzate per l'origine delle merci), reperibili al sito Internet http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm e la cui attuale versione dovrà essere aggiornata in base a quanto contenuto nel nuovo allegato 22-01 (secondo quanto indicato sullo stesso sito Internet dell'Unione europea, salvo successive istruzioni differenti).

Vi sono alcune operazioni di lavorazione minime che non conferiscono comunque l'origine, quali, tra le altre (art. 34 del regolamento (UE) n. 2446/15): la manipolazione per assicurare la conservazione del prodotto, la spolveratura, la vagliatura, il cambio di imballaggio, il riempimento di confezioni, l'apposizione sui prodotti/loro imballaggio di marchi ed etichette, la riunione di parti di prodotto al fine di formare il prodotto completo, lo smontaggio o cambiamento d'uso, ecc.

Se la regola primaria della lavorazione sostanziale non è soddisfatta, si applica la regola residuale che prevede l'assegnazione dell'origine non preferenziale in base al Paese di cui è originaria la maggior parte dei materiali sulla base del valore di questi ultimi.

Come novità del Codice Doganale dell'Unione per l'origine non preferenziale, è stata introdotta una regola di tolleranza del 10% del prezzo franco fabbrica, nell'impiego di materiali non originari, nel caso in cui la regola di lavorazione per ottenere l'origine non preferenziale preveda il cambio di codice di nomenclatura combinata - CTH, ai sensi della nota introduttiva 2.5 dell'allegato 22-01.

Ai fini della determinazione dell'origine di un prodotto, vi sono degli elementi neutri la cui origine non deve essere presa in considerazione, quali energia e combustibile, impianti ed attrezzature, macchine ed utensili, materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

Anche gli imballaggi non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma dell'allegato 22-01 non sia basata su una percentuale di valore aggiunto.

Per quanto riguarda l'origine dei pezzi di ricambio, quelli considerati essenziali e destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata – macchine ed apparecchi, materiale elettrico; materiale da trasporto; strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia, di misura, controllo e precisione, apparecchi medico-chirurgici -, precedentemente immessi in libera pratica nell'Unione, acquisiscono la stessa origine della merce a cui si riferiscono soltanto nel caso in cui siano consegnati insieme a tale merce.

I prodotti che soddisfano le regole di origine non preferenziale, possono essere marchiati con il "Made in ..."

(riportando poi il nome geografico di un singolo Paese, anche facente parte dell'Unione europea), Paese nel quale è avvenuta la produzione o l'ultima lavorazione sostanziale.

Una illegittima apposizione del "Made in Italy" porta alle sanzioni previste per la falsa indicazione di origine (di cui all'art. 517 del Codice Penale). (AF)

17/01/2018 - USA – Opportunità di investimento e del mercato – Seminario – Verona 28 febbraio 2018

Nel quadro delle attività promozionali del quinto Summit mondiale di SelectUSA (area di Washington, D.C., 20-22 giugno 2018) Il Consolato Generale degli USA a Milano organizza tre seminari informativi sugli investimenti negli Stati Uniti che si svolgeranno a Torino (27 febbraio 2018), Verona (28 febbraio 2018) e Firenze (1 marzo 2018) e che vedranno la presenza dei responsabili per l'attrazione degli investimenti di 17 Stati americani: Arkansas; Florida; Georgia; Illinois; Indiana; Iowa; Kentucky; Michigan; New Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; South Carolina; Tennessee; Virginia; West Virginia; Wisconsin.

SelectUSA è l'iniziativa del Governo federale americano che promuove gli USA come destinazione primaria degli investimenti a livello globale e supporta sia le aziende già presenti che quelle che desiderano espandersi a livello commerciale o produttivo negli USA. Con un mercato strategico di oltre 325 milioni di consumatori ad alto reddito, accordi di libero scambio con molte nazioni, un sistema legale trasparente e noto per la protezione della proprietà intellettuale, bassi costi energetici, alta produttività del lavoro e grande attenzione alla ricerca e sviluppo, gli Stati Uniti sono la destinazione più interessante per gli investimenti a livello mondiale.

Gli incontri si svolgono grazie al supporto e collaborazione di organizzazioni note per i loro sforzi a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende italiane: l'Ice; la Camera di Commercio di Torino; la Camera di Commercio di Verona; Confindustria Firenze; Confindustria Verona; l'Unione Industriale di Torino.

La partecipazione è rivolta sia alle aziende che hanno già investito negli Stati Uniti (e che pensano ad un'ulteriore espansione) che a quelle che desiderano informazioni sulle opportunità di investimento che il mercato statunitense offre.

I seminari si svolgeranno tra le ore 10 e le ore 17. Sedi degli incontri saranno:

27/02/18: Centro Congressi Torino Incontra (Via Nino Costa 8, Torino);

28/02/18: Camera di Commercio di Verona (Corso Porta Nuova 96, Verona);

01/03/18: Unione Industriale di Firenze (Via Valfonda 9/11, Firenze).

Parte dei seminari si svolgerà in lingua inglese.

Programma indicativo:

9:15-10: Registrazione e welcome coffee (networking)

10-11:15: Saluti istituzionali; quadro del mercato americano; descrizione del programma SelectUSA e del Summit di SelectUSA.

11:15-12:45: Testimonianze di imprenditori italiani di aziende di diverse dimensioni ed appartenenti a vari settori sulla loro esperienza di investimento negli USA.

12:50-13:50: Buffet lunch (networking)

14-17: Incontri individuali con i responsabili per l'attrazione degli investimenti degli Stati presenti.

E' necessario preregistrarsi indicando gli Stati di interesse tramite il link indicato.

Gli incontri saranno di 10-15 minuti ciascuno. E' richiesto di iscriversi quanto prima, poiché si attende una sostenuta presenza ai seminari. Nell'attesa degli appuntamenti individuali sarà possibile continuare il networking.

Registrazione. Le persone interessate a partecipare agli incontri sono pregate di registrarsi, entro il 21 febbraio 2018 evidenziando l'eventuale interesse ad un incontro individuale con gli Stati presenti rinviando ad andrea.rosa@trade.gov la scheda in allegato o il modulo di registrazione on line. <https://www.buyusa.gov/italy/forms/seminariselectusaa01a/>

Per informazioni, Andrea Rosa, Commercial Specialist - Point of contact for SelectUSA in Italy

U.S. Commercial Service - American Consulate General
Via Principe Amedeo 2, 20121 Milan, Italy
Tel: +39/02/6268 8523; email: andrea.rosa@trade.gov (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

27/12/2017 - Cina – Riduzione dazi import su 187 prodotti

Il 1° dicembre 2017 è entrato in vigore il provvedimento del Governo cinese che prevede la riduzione dei dazi all'import di 187 prodotti (beni di consumo) appartenenti a vari settori tra cui l'alimentare, farmaceutico, abbigliamento, calzature, elettrodomestici.

Si tratta di un'importante misura di politica commerciale volta a favorire i consumi interni in base alla quale il dazio medio dei prodotti in questione è stato mediamente ridotto dal 17,3% al 7,7% (per alcuni prodotti il dazio è stato azzerato).

Le variazioni daziarie più significative includono:

latte in polvere (da 20% a 0%);
alcuni cosmetici (da 10% a 5%);
rasoi elettrici e spazzolini da denti elettrici (da 30% a 10%);
macchine da caffè (da 32% a 10%);
acque minerali (da 20% a 10%).

Si riporta in allegato la lista completa dei prodotti interessati dal provvedimento. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

7/12/2017 - Giappone – Accordo commerciale con l'UE – Aggiornamento situazione

Come seguito della news del 7 agosto 2017, si segnala che l'8 dicembre 2017 l'Unione Europea e il Giappone hanno ufficialmente annunciato la conclusione dei negoziati relativi all'Economic Partnership Agreement EU-Japan – EPA, che dà seguito agli impegni presi dalle parti nel luglio scorso con l'intesa "politica" sull'accordo e l'intento di chiudere le trattative entro l'anno 2017.

L'iter prevede ora la fase di trasposizione legale dei testi (c.d. legal scrubbing), la loro traduzione nelle 23 lingue ufficiali UE e in giapponese, per poi passare all'approvazione del PE e del Consiglio UE.

L'obiettivo è di garantirne l'entrata in vigore prima della fine dell'attuale mandato della Commissione nel 2019.

Di seguito si riportano i link al Joint Statement UE-Giappone e il testo dell'accordo:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_en.htm
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684> (AF)

27/12/2017 - Russia – Proroga restrizioni commerciali fino al 31 luglio 2018 – Decisione Pesc 2426/17

Il Consiglio UE ha deciso il 21 dicembre 2017 di prorogare fino al 31 luglio 2018 le attuali restrizioni commerciali (in scadenza il 31 gennaio 2018) nei confronti della Russia, che si sostanziano nel divieto di esportazioni dall'UE di determinati beni (beni dual use, armi e materiali di armamento, beni riguardanti il settore petrolifero), congelamento rapporti economici con altrettante società russe, nonché di natura finanziaria riguardanti le negoziazioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 da determinati enti crediti russi.

Il provvedimento è stato formalizzato nella decisione Pesc n. 2426/17 del 21 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 343 del 22 dicembre 2017.

In risposta alle precedenti restrizioni UE, il Governo russo aveva già annunciato la proroga delle restrizioni sull'import agroalimentare europeo già in vigore dal mese di agosto 2014 e che interessano essenzialmente i comparti del caseario, dell'ortofrutta, delle carni, con possibile estensione dell'ambito di applicazione.

Per effetto della precedente proroga UE fino al 31 gennaio 2018 (e ulteriori proroghe), da parte russa era stato già deciso che dal 1° gennaio 2016 gli enti pubblici russi non potevano più acquistare software di origine straniera qualora sul mercato interno esistano prodotti equivalenti/analoghi di origine russa figuranti nell'apposito Registro dei programmi per elaboratori di origine russa (registro che è gestito dal Ministero delle Comunicazioni della Federazione Russa in forza del decreto del Governo n. 1236 del 2015, pubblicato il 16 novembre 2015, c.d. decreto n. 1236).

Ai fini di essere inclusi in tale Registro, e per poter essere quindi acquistato da una qualsiasi amministrazione pubblica, il software deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti: a) i diritti esclusivi su di esso (a livello mondiale) devono appartenere ad un cittadino russo o a una persona giuridica russa non soggetta al controllo di uno o più soggetti stranieri; b) deve essere liberamente disponibile sul mercato e, se necessario, deve essere regolarmente certificato dall'autorità competente; c) le informazioni relative ad esso ed ai suoi contenuti non devono costituire segreto di stato; d) i proventi totali annuali derivanti a qualsiasi titolo, a favore di soggetti stranieri o soggetti russi controllati da soggetti stranieri, non devono ammontare a più del 30% del totale dei ricavi ottenuti nel medesimo periodo dal soggetto russo titolare dei diritti sul prodotto.

Il provvedimento ha come scopo quello di agevolare la produzione nazionale russa di software rispetto alla concorrenza estera stimolando altresì lo sviluppo dell'industria informatica interna e l'afflusso di tecnologie e risorse

nel Paese.

Si ricorda che con diversi regolamenti, l'Unione europea ha imposto delle restrizioni commerciali nei confronti della Russia, per effetto delle vicende legate alla crisi con l'Ucraina, così come la Russia ha preso dal canto suo delle contro-misure vietando l'importazione di determinati prodotti di origine comunitaria/estera.

- Riepilogando le restrizioni in vigore con la Russia, vi sono i seguenti provvedimenti da parte UE.

Beni Dual USE: divieto di vendere, fornire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie dual use incluse nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 (modificato dal regolamento (CE) n. 1969/16), anche se non originarie dei paesi UE, alle seguenti società russe:

JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari)

OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari)

OA O JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)

JSC Kalashnikov (armi leggere)

JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi)

NPK Technologij Maschinostrojenija (munizioni)

OA O Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro)

OA O Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca)

OA O NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni)

Alle medesime società è inoltre vietata la fornitura di servizi di assistenza tecnica, finanziaria o di assicurazione dei crediti all'export collegati a tecnologie duali. Tali divieti non dovranno arrecare pregiudizio all'esecuzione di obbligazioni derivanti da contratti firmati prima del 12 settembre 2014 o alla prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE e non si applicheranno ad operazioni collegate all'industria aeronautica civile e aerospaziale, per scopi non militari e utilizzatori finali non militari, nonché ad operazioni finalizzate al mantenimento della sicurezza degli impianti nucleari civili all'interno dell'UE.

Tecnologie sensibili: divieto di fornitura, diretta o indiretta, dei servizi di i) trivellazione, ii) prove pozzi, iii) carotaggio e completamento, iv) fornitura di strutture galleggianti specializzate collegati all'esplorazione e produzione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, esplorazione e produzione petrolifera in zona di mare aperto a nord del circolo polare artico o a progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica. Tale divieto non dovrà arrecare pregiudizio all'esecuzione di obbligazioni derivanti da contratti firmati prima del 12 settembre e dai loro contratti accessori, o ad operazioni necessarie a prevenire o mitigare seri rischi per la salute umana e ambientale.

Accesso al mercato dei capitali UE: divieto di acquisto, vendita, prestazione di servizi d'investimento e assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014, da parte delle banche SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, VNESHNECONOMBANK e ROSSELKHOZBANK, o da società aventi sede fuori dall'UE e da loro controllate, direttamente o indirettamente, per oltre il 50%. Sono inoltre vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 dalle seguenti società attive nella produzione e vendita di tecnologie militari: OPK OBORONPROM, UNITED AIRCRAFT CORPORATION, URALVAGONZAVOD e dalle società ROSNEFT, TRANSNEFT, GAZPROMNEFT (controllate per oltre il 50% dallo stato che detengano asset superiori al 1 trilione di rubli e i cui ricavi derivino per oltre il 50% dalla produzione o trasporto di petrolio) o da società aventi sede fuori dall'UE e da loro controllate per oltre il 50%.

Vi è poi un elenco di 119 persone (russe ed ucraine) e 23 società sottoposte a misure di blocco visti e congelamento degli asset detenuti all'estero.

Embargo sui prodotti militari: divieto di import/export da e per la Russia di armi e beni destinati all'industria militare, secondo un apposito elenco.

Divieto di esportazione di beni dual use: è vietato l'export verso la Russia di beni e tecnologie duali che potrebbero essere impiegati a scopi militari; si tratta dei beni ricadenti nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 428/09 (modificato dal regolamento (UE) n. 1969/16): viene richiesta apposita autorizzazione per valutare l'eventuale utilizzo militare, anche per i contratti conclusi prima del 1° agosto 2014, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 833/14.

Restrizioni all'export di apparecchiature collegate al settore energetico: l'esportazione in Russia di beni e tecnologie da impiegare nel settore energetico dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Licenze all'export saranno vietate per prodotti destinati all'esplorazione e produzione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, esplorazione petrolifera nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico o progetti collegati a progetti dello shale gas. E' richiesta un'autorizzazione preventiva anche per l'esportazione di tecnologie per il settore petrolifero (pompe volumetriche, ecc.).

- Da parte russa, vi sono i seguenti divieti di import dall'estero (fino al 31.1.18).

Dal 7 agosto 2014 è imposto il divieto di importazione di 51 categorie di prodotti agricoli e alimentari provenienti da UE, Stati Uniti, Australia, Canada e Norvegia. Fra essi figurano in particolare carne, formaggi, latticini, frutta e verdura freschi.

Di seguito, si riporta la descrizione dei prodotti alimentari la cui importazione, tra gli altri anche dall'UE, risulta vietata.

Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen.

Pork, fresh, chilled or frozen.

Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen Meat salted, in brine, dried or smoked.

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates.

Milk and dairy products.

Vegetables, edible roots and tubers.

Fruit and nuts.

Sausages and similar products of meat, meat offal or blood; food preparations based thereon.

Finished products, including cheese and curd based on vegetable fat.s

Foods (milk-products from vegetable fat).

Sono esclusi dal divieto import i seguenti prodotti alimentari:

avannotti di salmone atlantico (*Salmo salar*) e di trota (*Salmo trutta*);

latte senza lattosio e latticini senza lattosio;

patate da semina, cipolle da semina, mais ibrido da semina, piselli da semina;

additivi biologicamente attivi; complessi di vitamine e minerali; concentrati di proteine (di origine animale e vegetale) e loro miscele; fibre alimentari; additivi alimentari (anche complessi).

Inoltre, sempre da parte russa è fatto divieto agli enti pubblici russi di acquistare autovetture, furgoni, autocarri, autobus, mezzi d'opera e di servizio, macchine operatrici, carrelli elevatori e vetture tranviarie, prodotti fuori dalla Federazione Russa; lo stesso vale per prodotti tessili (abbigliamento) e calzature.

E' vietata l'esportazione dalla Russia di pelli conciate.

Dal 1° gennaio 2016 gli enti pubblici russi non possono più acquistare software di origine straniera qualora sul mercato interno esistano prodotti equivalenti o analoghi di produzione russa. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

17/01/2018 - Convegno Global Attractiveness Index

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine organizza convegno dal titolo "Global Attractiveness Index" che si terrà nella sede di Confindustria Udine a Palazzo Torriani

Mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 10.30

Durante l'incontro si discuterà come rendere disponibile ai decision maker italiani e internazionali un indice-Paese innovativo e attendibile in grado di offrire una fotografia rappresentativa dell'attrattività e sostenibilità competitiva dei Paesi e, conseguentemente, fornire indicazioni affidabili a supporto delle scelte di sistema in tema di crescita e ottimizzazione dell'ambiente pro-business.

L'incontro, moderato da Ferruccio De Bortoli, è gratuito.

Per informazioni e adesione : ggi@confindustria.ud.it ; tel 0432 276268.

Invito in allegato

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

15/01/2018 - Francia – Wabel Chilled & Dairy Summit – Incontri per fornitori della GDO – Parigi 26-29 marzo 2018

L'Ice organizza la partecipazione al Wabel Chilled & Dairy Summit 2018 di Parigi, iniziativa rivolta al settore agro-industriale potenziale fornitore della GDO francese.

La grande distribuzione organizzata (GDO) rappresenta un partner fondamentale per l'industria agro-alimentare francese in quanto commercializza circa il 65% dei prodotti alimentari venduti.

Nel 2016 il peso in valore dell'alimentare, nel giro d'affari della GDO, è stato del 78% per gli ipermercati e del 91% per i supermercati.

I protagonisti francesi del mercato sono: Carrefour, Leclerc, Les Mousquetaires-Intermarché, Gruppo Casino, Gruppo Auchan, Cora; sono inoltre presenti diverse catene straniere (belghe, tedesche, inglesi, ecc) ben radicate sul mercato e in costante espansione.

Anche a livello di offerta, la GDO è ormai fortemente competitiva. Da diversi anni si è lanciata nella commercializzazione di prodotti realizzati per proprio conto da terzi. I prodotti "a marchio del distributore" sono ormai paragonabili a quelli delle grandi marche sia in termini di qualità (qualità, freschezza, aspetto) che di immagine (packaging, comunicazione).

I termini dell'iniziativa sono riportati in allegato. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

15/01/2018 - Arabia Saudita ed EAU – Dal 1° gennaio 2018 introduzione dell'Iva

I sei Paesi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi) hanno deliberato l'introduzione di un nuovo regime comune dell'IVA (VAT) a partire dal 1° gennaio 2018.

La motivazione è legata al fatto che a seguito della crisi petrolifera, che dal 2014 ha ridotto drasticamente i prezzi del petrolio, il Fondo Monetario Internazionale ha esercitato pressioni sui Paesi del Golfo per l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (VAT), al fine di diversificare le entrate dei loro bilanci pubblici e, in particolare, di alleggerire la dipendenza dal reddito derivante dal petrolio.

Le regole si ispirano a quelle in vigore nei Paesi dell'Unione Europea: sarà applicata l'aliquota del 5% sulla maggior parte dei beni e servizi, mentre è prevista un'aliquota "zero" per alcune categorie (saranno esclusi affitti domestici, trasporti, sanità e istruzione).

Per quanto riguarda l'importazione in detti Paesi di beni dall'estero (tematica di interesse delle imprese esportatrici italiane ed europee), l'IVA all'importazione sarà riscossa direttamente dalle autorità doganali dei singoli Paesi del Golfo, unitamente al dazio ed agli altri eventuali tributi previsti.

Se questa importante novità non riguarda propriamente le imprese italiane ed europee che si limitano ad esportare beni nei Paesi del Golfo, potrebbe tuttavia interessare coloro che dovessero prestare servizi o esercitare un'attività economica direttamente in tali Paesi. A questi soggetti è consigliato, pertanto, di valutare per tempo la necessità o meno di registrarsi presso le competenti autorità fiscali dei singoli Paesi.

Dal punto di vista pratico, già a partire dal 1° gennaio 2018 solo Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno introdotto l'IVA del 5% su alimenti, bibite, alberghi, benzina, tabacco, acqua, elettricità e servizi di telecomunicazione, con inevitabili ripercussioni sul costo della vita.

Gli altri Paesi del Golfo (Bahrein, Kuwait, Oman e Qatar) hanno altresì deciso di introdurre l'IVA, ma non prima del 2019. (AF)

5/01/2018 - Fiere – Ifsec International 2018 – Londra 19-21 giugno 2018

L'Ice organizza la partecipazione collettiva alla fiera internazionale Ifsec, in calendario a Londra dal 19 al 21 giugno 2018.

Si tratta del principale evento europeo dedicato all'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza; solo nel Regno Unito, questo settore produce annualmente un fatturato di circa 827 milioni di sterline, con una previsione di crescita nel quinquennio 2017-22 dell'1,4%.

I termini della partecipazione italiana sono riportati in allegato. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

15/01/2018 - Fiere – Projet Qatar 2018 – Doha 7-10 maggio 2018

La crescita economica del Qatar per il settore infrastrutturale si attesta al 25% del Pil e presenta una dinamica di crescita del 15% all'anno; per i prossimi anni si prevedono ingenti investimenti pubblici nei mega progetti legati ai Mondiali di calcio in programma il 2022.

Con questa premessa l'Ice organizza la partecipazione ufficiale italiana alla Project Qatar 2022, in programma a Doha dal 7 al 10 maggio 2018 secondo i termini riportati in allegato, fiera internazionale dedicata ai settori edilizia, costruzioni, macchine edili, elettricità ed energie rinnovabili, illuminotecnica, trattamento aria, ambiente, acque e rifiuti. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

15/01/2018 - Forum EU-Serbia, Belgrado, 31 gennaio 2018. Visita del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani

Si informano le aziende interessate al mercato della Serbia e dei Balcani che il prossimo 31 gennaio 2018 Belgrado ospiterà il Forum EU-SERBIA 2018 (<http://eu-serbia.talkb2b.net/>), presso l'hotel "Metropol Palace", Bulevar Kralja Aleksandra 69.

L'evento è organizzato dalla delegazione dell'UE in Serbia; toccherà temi relativi alle opportunità commerciali e di investimento, di accesso al mercato del Paese, di opportunità per creare collaborazioni transfrontaliere. Al termine della sessione plenaria, si terrà una sessione di incontri B2B tra aziende dei seguenti settori: agro-food; digitale; Industria 4.0; business services.

La partecipazione è gratuita. La lingua di lavoro sarà serbo - inglese e durante la sessione plenaria verrà assicurata la traduzione simultanea. La richiesta di partecipazione alla conferenza ed agli incontri b2b va effettuata entro e non oltre il prossimo 26 gennaio tramite la piattaforma <http://eu-serbia.talkb2b.net/members/register>. Per quanto riguarda la richiesta relativa agli incontri b2b, il portale prevede la possibilità di caricare il proprio company profile e segnalare la tipologia degli incontri (rapporti di vendita, acquisto, ricerca collaborazioni). Il sito riporta anche i brevi profili dei partecipanti, suddivisi per Paese di provenienza, che parteciperanno all'evento.

Per ogni ulteriore informazioni gli uffici di Confindustria Udine rimangono a disposizione (tel: 0432276246; e-mail: internazionalizzazione@confindustria.ud.it).

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

RICERCA E INNOVAZIONE

16/01/2018 - La regione FVG pubblica le linee guida per la certificazione della rendicontazione dei progetti finanziati di Ricerca, Sviluppo e Innovazione a valere sui bandi POR FESR

Si comunica che la regione FVG ha reso disponibili le Linee guida generali per la certificazione della spesa e le Linee guida specifiche per la certificazione della spesa inerente le rendicontazioni dei progetti finanziati di Ricerca, Sviluppo e Innovazione a valere sui bandi POR FESR attività 1.2.a.1, 1.3.a e 1.3.b.

In allegato oltre alle linee guida per la certificazione della spesa si riporta l'elenco dei revisori legali approvato con decreto regionale n. 3022/PROTUR/2017, a cui le imprese possono rivolgersi per la certificazione della rendicontazione.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

TECNOLOGIE

16/01/2018 - La Regione FVG anticipa la chiusura del "Bando 2.3.a.1 bis - Aiuti agli INVESTIMENTI TECNOLOGICI delle PMI" al 23 marzo 2018

Con riferimento alla recente news di giovedì 11 gennaio, con la quale si dava informativa della pubblicazione e dei termini di presentazione delle domande del "Bando 2.3.a.1 bis - Aiuti agli investimenti tecnologici delle Pmi" (di seguito 2.3.a), si evidenzia che la Giunta regionale del FVG con la delibera n. 6 di venerdì 12 gennaio 2018 ha anticipato il termine ultimo per la presentazione delle domande al 23 marzo 2018.

La nuova scadenza del 23 marzo 2018 anticipa di un mese la scadenza del bando rispetto a quella inizialmente fissata del 23 aprile 2018.



Lo scopo della modifica è evitare la sovrapposizione dei termini di presentazione delle domande tra i bandi 2.3.a (attualmente dal 1 febbraio al 23 aprile 2018) e 2.3.b (dal 27 marzo al 16 maggio 2018) in modo da agevolare le imprese nella presentazione delle domande di aiuto.

Si ricorda che entrambi i bandi concedono contributi a fondo perduto alle PMI della Regione e sono retroattivi, dal 01/12/2016 per il bando 2.3.a e dal 16/06/2017 per il bando 2.3.b. La retroattività si applica esclusivamente per le spese in regime "de minimis" sostenute a partire dalla data indicata, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.

Il procedimento di valutazione è a graduatoria e le aziende possono optare per un regime di contribuzione in "de minimis" con un tasso di contribuzione del 40% (2.3.a) e del 50% (2.3.b) o in "esenzione" con un tasso del 10% per medie imprese e del 20% per le Piccole e micro imprese che viene elevato di un ulteriore 10% per le imprese rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono contattare gli uffici preposti dell'Associazione (Franco Campagna 0432 276202 campagna@confindustria.ud.it, Barbara Terenzani 0432 276239 terenzani@confindustria.ud.it, Gianluca Pistrin 0432 276268 pistrin@confindustria.ud.it e Alessandro Tonetti 0432 276246 tonetti@confindustria.ud.it).

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

ENERGIA

19/01/2018 - Agevolazioni per le imprese "Energivore" e riforma degli oneri di sistema a partire dal 1° gennaio 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato lo scorso 21 dicembre 2017 il decreto che disciplina le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia a decorrere dal 1° gennaio 2018. L'Autorità ha quindi pubblicato le delibere 921/2017/R/EEL, 922/2017/R/EEL e 923/2017/R/EEL che stabiliscono le modalità attuative del decreto ed i valori delle nuove componenti tariffarie.

La principale novità consiste nel fatto che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono riconosciute direttamente in fattura mediante l'applicazione di aliquote differenziate della componente Asos (componente tariffaria a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione CIP6/92 – vedi tabella) che diventa di tipo trinomio (quota fissa, quota legata alla potenza prelevata e quota legata all'energia prelevata) e non sarà più, come fino al 31 dicembre 2017, quasi del tutto proporzionale ai consumi.

A partire dalle fatture relative ai consumi di gennaio 2018, la componente Asos è applicata in maniera differente a seconda della classe di agevolazione in cui rientra l'impresa:

- Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese Energivore. Applicazione piena della componente Asos;
- Classe VAL1: imprese con intensità elettrica sul VAL (Valore Aggiunto Lordo) maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
- Classe VAL2: imprese con intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
- Classe VAL3: imprese con intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
- Classe VAL4: imprese con intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 50%;
- Classe FAT1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%;
- Classe FAT2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%;
- Classe FAT3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%.

Nella tabella allegata sono riportati i valori della componente Asos in base alla Classe di agevolazione, per le utenze in media e alta tensione.

La componente Asos è posta pari a zero per le imprese rientranti in una classe VALx. Tali imprese dovranno versare direttamente alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) il livello di contribuzione secondo modalità e tempistiche definite successivamente dall'Autorità. A tutte le imprese verrà comunque addebitata la componente tariffaria ARIM, comprendente tutti i rimanenti oneri generali di sistema.

Secondo il Decreto del 21 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 accedono alle agevolazioni le imprese che hanno un consumo medio annuo di energia elettrica pari ad almeno 1.000.000 kWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- Operano nei settori dell'Allegato 3 delle Linee Guida della Comunità Europea in materia di aiuti di stato;
- Operano nei settori dell'Allegato 5 delle Linee guida della Comunità Europea in materia di aiuti di stato e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul VAL non inferiore al 20%;
- Non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b) ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 o 2014.

Ai fini di una prima applicazione delle agevolazioni per l'anno 2018, in considerazione dei tempi molto stretti per la

corretta emissione delle fatture da parte dei fornitori, si fa riferimento all'elenco delle imprese che hanno presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2016 e che, sulla base dei dati ivi trasmessi, risultano soddisfare i requisiti sopra elencati del decreto del 21 dicembre 2017. Sulla base di tali dati, riferiti alle dichiarazioni 2016, CSEA associa ad ogni impresa la relativa Classe di agevolazione al fine di consentire al fornitore l'applicazione corretta delle componenti tariffarie Asos, sulla base della tabella allegata.

Entro il 15 maggio 2018 CSEA provvede alla apertura del portale ai fini della integrazione delle dichiarazioni per la competenza 2018. L'integrazione deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

AMBIENTE

16/01/2018 - Albo Gestori Ambientali: chiarimenti sul Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale ha emanato, in riscontro ad alcune richieste di chiarimento relative alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 in materia di responsabile tecnico, la Circolare 59/ALBO/PRES con le seguenti precisazioni:

- 1) il responsabile tecnico che ricopre il ruolo per la categoria 5 è idoneo anche per la categoria 4, purché gli anni di esperienza richiesti non superino quelli previsti per la categoria 5 di iscrizione - articolo 1;
- 2) l'affiancamento al responsabile tecnico è valido solo dal momento in cui viene trasmessa la comunicazione; la circolare regola le modalità di gestione dell'affiancamento per i casi di variazione e per la validità dell'esperienza maturata - articolo 1, comma 2, lettera d;
- 3) le verifiche di idoneità del responsabile tecnico possono essere effettuate senza dover attendere i 60 giorni dalla comunicazione di esito negativo nel caso in cui il candidato non si presenti alla prova; la circolare regola i casi di esenzione dal requisito del diploma di scuola media secondaria - articolo 2, comma 3;
- 4) le modalità di richiesta di dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico che ricopre anche il ruolo di legale rappresentante, alla maturazione dei 20 anni di attività, sono definite anche con specifica modulistica (allegata alla circolare) - articolo 2, comma 5;
- 5) disposizioni transitorie volte a confermare la validità degli incarichi di responsabile tecnico già in essere al 16 ottobre 2017, data dell'entrata in vigore della delibera n. 6 del 30 maggio 2017 - articolo 3.

Il testo del provvedimento è allegato.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

16/01/2018 - Seminario su emissioni odorigene

Si segnala che il 2 febbraio prossimo, presso Unindustria Pordenone si terrà un Seminario tecnico gratuito dal titolo "Odore e qualità dell'aria tra fastidio, normale tollerabilità e problemi di salute", in collaborazione con EMAS club Friuli Venezia Giulia. La locandina è allegata.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

16/01/2018 - REACH: nuove sostanze nella Candidate List

Si segnala che l'ECHA ha aggiunto sette nuove sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nella Candidate List. A tali sostanze viene data priorità al fine di determinare quali debbano essere soggette ad autorizzazione e di conseguenza incluse nell'Allegato XIV del regolamento REACH.

In capo ai fornitori di articoli contenenti la sostanza inclusa nella Candidate List sopra una soglia di concentrazione pari allo 0,1 % sorgono degli obblighi di comunicazione verso i clienti sotto la filiera e i consumatori finali. Importatori e produttori degli articoli contenenti tali sostanze hanno sei mesi dalla data della loro inclusione nella Candidate List (in questo caso 15 gennaio 2018) per notificare l'ECHA.

E' possibile fare riferimento al comunicato sul sito web dell'ECHA al seguente link: <https://echa.europa.eu/it/-/seven-new-substances-added-to-the-candidate-list-entry-for-bisphenol-a-updated-to-reflect-its-endocrine-disrupting-properties-for-the-environment>

EDILIZIA E ANCE

8/01/2018 - Primo soccorso e prevenzione incendi, gli obblighi del datore di lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. La circolare è rivolta ai soggetti che svolgono l'attività ispettiva nei luoghi di lavoro.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l'INL precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l'esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, di cui all'art. 31, co.6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, il datore di lavoro ha l'obbligo di "designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza" (art. 18, comma 1, lettera b) e ha l'obbligo di "adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti." (articolo 18, comma 1, lettera t).

Va inoltre rilevato che come previsto dall'art. 43 comma 2 "Ai fini delle designazioni di cui all'art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva..."

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell'art. 43 comma 2 dello stesso D. Lgs.

In allegato la Circolare INL

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

6/01/2018 - Appalti pubblici: in vigore le nuove soglie comunitarie

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e in vigore dal 1° gennaio scorso, i Regolamenti che fissano i nuovi importi delle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni.

Le nuove soglie prevedono importi differenziati per i settori ordinari e per quelli speciali, mentre per le concessioni è stata stabilita una soglia unica.

In allegato la News dell'Ance e i Regolamenti.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

16/01/2018 - Linee Guida per la messa in opera del Calcestruzzo Strutturale

Con decreto n.361 del 26-09-2017, il Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP ha approvato l'aggiornamento delle "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive" emanate nel 2008, producendo due nuovi documenti che vanno a fornire indicazioni sulle operazioni che avvengono prima e durante la realizzazione dell'opera, e quanto può servire dopo la conclusione dell'opera per valutare le caratteristiche del calcestruzzo:

- LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE
- LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO IN OPERA

Il primo documento prende in considerazione l'insieme delle lavorazioni e dei processi finalizzati ad una corretta messa in opera del calcestruzzo, con riguardo alle operazioni di movimentazione, getto, compattazione e maturazione, necessarie a realizzare un calcestruzzo strutturale con le caratteristiche di resistenza e di durabilità previste dal progetto.

Le Linee Guida sono documenti tecnici di supporto agli operatori per evitare errori riconducibili a procedure improprie che possano pregiudicare il buon risultato delle lavorazioni, nell'ambito dell'impostazione prestazionale della normativa in vigore. Infatti, le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono l'impiego di calcestruzzo a prestazione garantita, limitando l'utilizzo a composizione richiesta a casi particolari.

Nell'ambito del documento, di rilevante importanza è il capitolo dedicato alla "Gestione della qualità" e quello relativo alle "Verifiche ed operazioni preliminari alla messa in opera del calcestruzzo" che ricomprende le indicazioni sulle casseforme, le strutture di supporto, le armature per calcestruzzo, la verifica delle forniture, il processo di sagomatura

delle armature per c.a., l'assemblaggio e messa in opera delle armature, le giunzioni.

Un nuovo capitolo è dedicato alle "Prescrizioni relative all'esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo", capitolo che fa ampio riferimento al documento CNR "Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo" del 16 ottobre 2014.

Aggiornamenti ed integrazioni hanno interessato anche gli altri capitoli delle Linee Guida.

Per quanto riguarda il secondo documento "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO IN OPERA" il contenuto riprende quello della edizione del 2008, con alcune precisazioni ed integrazioni.

In particolare, riguardo le finalità delle Linee Guida, si fa riferimento a due diverse situazioni:

- il caso in cui sia necessario verificare l'idoneità di un calcestruzzo, in relazione ai requisiti di progetto, con l'obiettivo di verificare l'accettabilità del calcestruzzo messo in opera controllando che la resistenza caratteristica strutturale in opera sia non inferiore ad una percentuale prestabilita della resistenza caratteristica prevista in progetto ;

- il caso in cui, invece, sia necessario determinare il valore della resistenza media del cls ai fini della valutazione della sicurezza di una struttura esistente.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

16/01/2018 - Linee guida per la progettazione in materia di dissesto idrogeologico

Sono state pubblicate le "Linee guida per la progettazione in materia di dissesto idrogeologico". Il documento-vademecum è stato sviluppato dalla Struttura di Missione Governativa Italiasicura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si pone un obiettivo ambizioso, quello di fornire un documento di indirizzo, un agile supporto ai professionisti ed alle amministrazioni in materia di programmazione e progettazione degli interventi per la prevenzione di frane e alluvioni.

Le "Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico" sono state realizzate nella consapevolezza che collaborazione proattiva dei territori, polifunzionalità degli interventi e integrazione delle diverse strategie di mitigazione del rischio sono necessarie per ottenere buoni risultati in un settore, come quello della prevenzione, che interessa di fatto tutti i cittadini.

Il documento si articola in 12 schede sintetiche, relative agli aspetti che maggiormente incidono sull'efficacia degli interventi, LINK al sito, in allegato le Linee Guida.

Importante: tutti i contributi inviati fino all'11 luglio 2018, all'indirizzo di posta elettronica segrtecitaliasicura@governo.it saranno discussi al fine di migliorare la versione da oggi online.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

15/01/2018 - Ance Fvg Informa n. 1/2018

Sommario delle notizie pubblicate su Ance Fvg Informa n. 1 del 12 gennaio

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

FORMAZIONE

16/01/2018 - Management - 29 gennaio 2018 - "Il Project Management per non specialisti" – Nuova Edizione.

Si informa che sono aperte le iscrizioni al corso "Il Project Management per non specialisti" – Nuova Edizione.

Il corso si rivolge a tutti coloro i quali debbano definire progetti in ambito di gestione aziendale.

Il corso si terrà presso la sede di Confindustria Udine, il 29 gennaio 2018 con inizio alle ore 9.00.

In allegato si riportano i dettagli del corso e la scheda d'iscrizione da rispedire al fax 0432276275. Per informazioni: formazione tel. 0432276203.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it
